

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 2/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/490]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/514/UE della Commissione, del 31 luglio 2014, che autorizza laboratori nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0846**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014 (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5).»;


- 2) dopo il punto 98 (decisione di esecuzione 2013/261/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente punto:

«99. **32014 D 0514**: Decisione di esecuzione 2014/514/UE della Commissione, del 31 luglio 2014, che autorizza laboratori nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici (GU L 231 del 2.8.2014, pag. 11).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

<sup>(1)</sup> GUL 232 del 5.8.2014, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GUL 231 del 2.8.2014, pag. 11.



*Articolo 2*

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 e della decisione di esecuzione 2014/514/UE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Gianluca GRIPPA

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

